



**INPS.HERMES.13/04/2010.0009999**

Tipo Messaggio  
Standard

Classificazione  
**Destinatari**  
ALL

**Mittente**

0064\_\_\_/Ufficio di Segreteria del Direttore  
Generale

Ufficio

Direzione

**Messaggio N. 009999 del 13/04/2010  
12.43.05**

[Inizio Pagina](#) [Vai Fine Testo](#)

**Oggetto: Prestazioni lavoro occasionale accessorio - Chiarimenti**

**Testo**

UFFICIO LEGISLATIVO

Ai Direttori centrali  
Ai Direttori regionali  
Ai Direttori delle strutture territoriali

**Oggetto:** Prestazioni lavoro occasionale accessorio - Chiarimenti

Si forniscono chiarimenti su alcune situazioni applicative relative al lavoro occasionale accessorio, in merito alle quali è stato richiesto un parere al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che ha fornito risposta con nota del 9 aprile 2010.

1. Attività di stewarding nelle manifestazioni sportive

In merito alla possibilità che le società di vigilanza o appaltatrici di servizi utilizzino i buoni lavoro per le prestazioni degli steward nelle manifestazioni sportive, alla luce delle modifiche introdotte dal recente Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010 si fa presente che il Ministero del Lavoro nel ribadire preliminarmente che "deve ritenersi vietato, in via generale, l'utilizzo dei voucher in attività in regime di appalto o di somministrazione", afferma che **'tale principio deve ritenersi derogato, quanto all'attività di stewarding, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.M. 24 febbraio 2010, che ha modificato D.M. 8 agosto 2007, e con esclusivo riferimento al circoscritto ambito di applicazione preso in considerazione dal medesimo decreto'**.

Pertanto, è possibile procedere alla definizione di tutte le richieste di voucher

presentate dalle società di vigilanza o appaltatrici di servizi delle attività di stewarding esclusivamente con riferimento al campo di applicazione di cui al D.M. 8 agosto 2007.

In particolare l'articolo 1 del citato decreto individua quale ambito di applicazione **“i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.”**

Si allega il testo del DM 8 agosto 2007 coordinato con le modifiche apportate dal recente Decreto di febbraio 2010.

In considerazione del preciso ambito di riferimento previsto dalla norma l'utilizzo di steward può essere consentito solo in tali circostanze o non per altre manifestazioni sportive nè per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli, offerte in forma di appalto di servizi. A tale riguardo sarà cura delle Sedi acquisire apposita dichiarazione da parte delle società in merito all'evento calcistico per il quale si richiede l'utilizzo dei voucher

## 2. Impiego di percettori di prestazioni a sostegno del reddito e di lavoratori in part time nella attività agricole stagionali

In merito alla possibilità di impiegare nelle attività agricole stagionali, di cui alla lett. f) comma 1, art. 70 del D. lgs. n. 276/2003, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito e i lavoratori in part time - per i quali la L. n. 191/2009 proroga in via sperimentale per l'anno 2010 la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori produttivi - il Ministero del Lavoro si riserva di fornire indicazioni all'esito di approfondimenti in corso.

Infine, in considerazione della richiesta pervenuta anche da parte del Ministero del lavoro di rendere il più possibile capillare la distribuzione dei voucher cartacei presso le nostre Sedi si ritiene opportuno consentire la gestione anche alle Sedi territoriali, tenendo conto soprattutto della condizione logistica e territoriale di riferimento.

Il Direttore generale  
Nori



DM 8 agosto 2007.doc

DM 8 agosto 2007.doc

 [Inizio Pagina](#)  [Vai Inizio testo](#)